



Comune di San Donà di Piave

PROVINCIA DI VENEZIA

GESTIONE PEG

DETERMINAZIONE

R.G. N. 1233/08 del 25/07/2008

(Bozza n. 2161/08)

OGGETTO

PROVVEDIMENTO DI SECONDO GRADO IN AUTOTUTELA. REVOCA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIO R.G. N 559 DEL 28.03.02 A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI PER IL VENETO N 690/08, RELATIVA A DANNO ERARIALE PER ILLEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DI PROGRESSIONE VERTICALE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio proponente

SERVIZIO RISORSE UMANE

Responsabile

MANIAGO PAOLO

II DIRIGENTE

VISTA la sentenza della Corte dei Conti per il Veneto pervenuta al protocollo comunale n° 26467 in data 01.07.08 relativa all'oggetto;

DATO ATTO che da quel momento ad oggi, malgrado varie assenze per ferie, vi è stata un'analisi congiunta fra dirigenti e amministratori al fine di valutare le iniziative da prendere in proposito in quanto, dal testo della sentenza, pur apprendendo il rilievo dell'illegittimità, veniva posta attenzione ad altri particolari sia in fatto che in diritto e precisamente:

- a) il vizio di legittimità rilevato dalla Corte consisteva nella non esistenza in capo ai neo-inquadrati di alcuni requisiti previsti per l'accesso alla categoria superiore (pg. 3);
- b) malgrado ciò si fa un primo richiamo all'"utilitas" in favore dell'amministrazione legata alla nuova organizzazione del corpo di Polizia Municipale effettuata nell'anno 2005 (pg. 23)
- c) la fattispecie riguarda una situazione che, perdurando nel tempo, è continuamente produttiva di altro e autonomo danno (pg. 29);
- d) si richiama il fatto che comunque l'amministrazione, operando ai sensi dell' art. 29 CCNL anzidetto, combinato disposto comma 1 lett. c) e comma 4, ha effettuato le previsioni sulla dotazione organica del numero di posti di specialisti di vigilanza, di categoria D, necessari a sopperire al fabbisogno di personale ai fini della programmazione triennale (pg. 40);
- e) diverse conclusioni vengono invece espresse riguardo agli amministratori subentrati a partire dall'anno 2003 e ai dirigenti che si sono da allora avvicendati, rifacendosi a quanto evidenzia al precedente punto b) e lasciando sub judice l'eventuale omessa assunzione di iniziative (da parte di questi soggetti) per porre rimedio a una situazione dai contorni discutibili, tramite un provvedimento di secondo grado, perché alcuni di costoro erano stati rispettivamente informati da nota del medesimo ufficiale di Polizia denunciante alla Corte, datate 06.12.02, 24.09.03 e 29.11.02 (pg. 43);
- a) al proposito comunque la corte rileva che i predetti organi erano posti nella situazione di fare una ponderata valutazione che comprendesse "l'affidamento che i sei istruttori di vigilanza, passati di categoria avevano riposto nella definitività e regolarità degli atti" e "la possibilità di maggiori esborsi per l'amministrazione comunale a seguito di, eventuali, ricorsi giudiziari dall'esito incerto, con aggravio di responsabilità" (pg. 43 e 44);
- b) è stato ritenuto "sommamente ingiusto non tenere conto, nella sua totalità, di eventuali vantaggi, pur se discendenti con atto contra legem, motivo di arricchimento per l'ente pubblico" derivati dal lavoro dei neo-inquadrati, con ciò di fatto riconoscendo l'esercizio nel tempo di prestazioni compatibili con il nuovo inquadramento (pg. 61);
- c) si evidenzia la facoltà dell'amministrazione di riconoscere esplicitamente o implicitamente l'utilità con successivo atto volitivo e reale, individuando per la necessità il medesimo nella relazione n° 10576 del 15.11.07 prodotta dall Comandante dott. Sellan (pg. 61);
- d) si riconosce che i neo-inquadrati hanno comunque assunto con certezza quei compiti e quindi quei requisiti professionali ritenuti mancanti al momento dei provvedimenti contestati, a far data dallo sviluppo del nuovo assetto organizzativo avvenuto con delibere giuntali n° 42 del 12.02.04, n° 257 del 23.06.05 e quindi a partire dal febbraio 2004) (pg. 62 e 63);
- e) si evidenzia che su tale situazione concordava seppur parzialmente anche il P.M. (pg. 63);
- f) si individua come fatto colposo (senza determinarne l'entità) la mancata valutazione dell'opportunità di avviare un secondo procedimento volto a porre fine agli illegittimi inquadramenti, da parte dei subentrati dirigenti e amministratori (pg. 69);
- g) relativamente a quest'ultimo punto q) si riconosce però anche che tale secondo procedimento poteva essere sconsigliato, sia per le posizioni consolidate in capo ai lavoratori, sia per la certezza che l'amministrazione sarebbe stata trascinata in un contenzioso costoso e dall'esito incerto (pg. 69);

RITENUTO che sulla scorta di questi argomenti, prima di prendere una qualsiasi iniziativa, era doveroso esaminare eventuali possibilità di effettuare un'eventuale azione amministrativa di conservazione del provvedimento illegittimo e quindi delle sue conseguenze in 6 (sei) lunghi anni, appunto per il notevole tempo trascorso dalla data della sua emanazione, per l'incidenza che la revoca va ad inferire sulla posizione professionale ed economica del personale interessato, per il fatto dell'utilità riscontrata dal lavoro di detto personale nel passato con continuità nel futuro proprio perché, come dice la Corte, "i neo-inquadrati hanno comunque assunto con certezza quei compiti e quindi quei requisiti professionali ritenuti mancanti al momento dei provvedimenti contestati";

RICEVUTA copia della delibera della giunta comunale n° 263 del 17.07.08, con la quale il medesimo organo emetteva indirizzi cautelari a seguito sentenza della Corte dei Conti per il Veneto n° 690/08, relativa a danno erariale per illegittimità del procedimento di assegnazione di progressione verticale ad alcuni dipendenti del servizio di polizia municipale come segue:

- *DI DARE INDIRIZZO al dirigente di settore di adottare appositi provvedimenti cautelari per i motivi di cui in premessa ed in particolare di adottare nel libero esercizio dei propri poteri tutti quei provvedimenti in autotutela (anche di revoca) che dovesse ritenere necessari ai fini di cui in premessa, facendo le opportune proprie valutazioni con celerità;*
- *DI DARE INDIRIZZO altresì agli altri dirigenti interessati, cui la presente deve essere consegnata in copia, di adottare tutti quei provvedimenti (anche temporanei) idonei a salvaguardare il buon funzionamento dei servizi, malgrado la forte incidenza che una revoca delle progressioni andrà sicuramente ad inferire sull'organizzazione stabilizzata (come detto in sentenza) già dal febbraio 2004.*

RIVALUTATA in proprio la posizione da prendere sulla scorta del pronunciamento della Giunta Comunale, a fronte delle competenze proprie del Dirigente, soprattutto ragionando sull'eventualità che l'impugnazione degli interessati avverso un provvedimento revocatorio possa portare ad ulteriori esborsi economici in caso di soccombenza contro 6 attori;

VALUTATO sostanzialmente che le ragioni dell'amministrazione hanno fondamento di sostenibilità di fronte al libero arbitrio del Giudice costituito per legge;

CONSIDERATO anche sui risvolti della revoca su eventuali progressioni orizzontali ottenute dal personale interessato e ritenuto di mantenere, salvo ulteriori interventi anche di terzi, dette progressioni, così motivando:

- Esse sono state acquisite con altre procedure indipendenti ed eventualmente solo trasversali rispetto a quello in contestazione;
- Le progressioni orizzontali attengono al merito ed alla qualificazione del personale interessato ed entrambi i requisiti sono stati accertati in una logica di concorrenza;
- Non si ritiene incidente il fatto che, con riferimento alle specifiche e singolari metodologie e criteri concordati in sede decentrata, detto personale sia stato posto a confronto in una categoria diversa da quella che sarebbe stata, in quanto questo criterio della separazione della valutazione del merito non si ritiene né sostanziale né vincolante ai fini della normativa sulle progressioni stesse;

CONCORDANDO con gli indirizzi e le motivazioni espresse dalla Giunta Comunale, ritenendo altresì di recepire quei passi della sentenza dove la Corte dei Conti richiama alla necessità per gli amministratori e dirigenti subentrati di intervenire con "un provvedimento di secondo grado teso a caducare gli effetti dell'atto di illegittimo inquadramento";

VALUTATI i risvolti negativi che la revoca può avere nell'organizzazione e nel funzionamento dell'operatività del settore della Polizia Municipale e ritenuto di dare idoneo indirizzo al Dirigente Competente;

RITENUTO perciò di dare qualche giorno di tempo al Dirigente predetto per intervenire con raziocinio in quanto non appare che il piccolo periodo possa generare del danno attesa la riconosciuta dazione di professionalità attualmente effettuata dal personale interessato.

DETERMINA

DI REVOCARE, con provvedimento di secondo grado in autotutela, la determinazione n° R.G. 559 del 28.03.02 e per diretta connessione tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;

DI DARE atto che in conseguenza di ciò i dipendenti in servizio che con contratti in data 02.04.2002 nn° 11, 12, 13, 14, 15, 16 hanno avuto inquadramento professionale nella categoria D, posizione D1, retrocedono nella categoria C, pur nelle more dell'espletamento del procedimento per il necessario assestamento della pianta organica;

DI DARE atto altresì che il medesimo personale, nelle more degli atti di cui al punto precedente conserva eventuali progressioni orizzontali acquisite, trasportandole nella categoria di nuovo inquadramento, per le motivazioni di cui in premessa;

DI DEMANDARE al Dirigente del settore Polizia Municipale ogni iniziativa necessaria a supplire all'incidenza negativa che la revoca può apportare alla gestione del proprio servizio, ricorrendo per quanto necessario anche all'assegnazione temporanea di mansioni superiori.

DI DISPORRE che il presente provvedimento avrà efficacia dal 01.08.08 proprio per dar tempo al dirigente della Polizia Municipale di adottare i predetti provvedimenti organizzativi.

DI INCARICARE il Servizio Segreteria a trasmettere copia della presente alla RSU Aziendale, alle Organizzazioni Sindacali ed al Dirigente del Settore 2.

IL DIRIGENTE

Fto. MANIAGO PAOLO

Ufficio Segreteria

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 25/07/2008

Registro di pubblicazione n. 2364

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Fto. BALDO GIANCARLA
